

Al.C.

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO**

Schema di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza

Art. 1) Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione a soggetto esterno all'Amministrazione aggiudicatrice della realizzazione e gestione operativa delle aree di sosta pubblica a pagamento per alcune zone site nel Comune di Isola del Giglio, senza custodia dei veicoli, comprensivo della fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi (parcometri) per la riscossione automatizzata delle tariffe, del controllo e della vigilanza sugli stessi, della realizzazione e della manutenzione della segnaletica orizzontale, finalizzata sia alla circolazione che alla sosta veicolare a pagamento, nonché gratuita qualora consentita a particolari categorie su appositi stalli, dell'installazione della correlata segnaletica verticale finalizzata alla sosta veicolare a pagamento, nonché gratuita qualora consentita a particolari categorie su appositi stalli, della fornitura di dispositivi (palmari) e relative stampanti portatili da assegnare agli ausiliari della sosta per la rilevazione delle infrazioni alla sosta a pagamento, dell'esazione delle tariffe mediante i predetti dispositivi automatizzati e delle attività correlate ai procedimenti sanzionatori afferenti le violazioni al Codice della Strada accertate tramite ausiliari della sosta, a cui verranno assegnate, ai sensi della legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della legge n. 488/1999, le funzioni di ausiliari del traffico, in relazione all'istituzione dei parcheggi a pagamento.

Nel presente capitolato vengono individuate le aree assoggettate a pagamento della sosta, le relative tariffe, gli obblighi di fornitura di strumenti e prestazioni lavorative del personale (Ausiliari del Traffico) che la ditta concessionaria dovrà garantire, i rapporti economici tra Comune e Concessionario ed una serie di oneri accessori funzionali allo svolgimento del servizio ed alle esigenze del Comune di Isola del Giglio. Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, potrà variare temporaneamente le aree di sosta a pagamento; per tale casistica si faccia riferimento a quanto previsto all'art. 6 del presente documento.

Art. 2) Descrizione del servizio

Per gestione del servizio è da intendersi l'insieme delle seguenti prestazioni:

- a) la gestione dei parcometri nelle aree di sosta di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/04/2023, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche eventualmente variati nella consistenza secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- b) la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento;
- c) la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, finalizzata alla sosta veicolare a pagamento e consentita a particolari categorie (carico/scarico merci e "invalidi"), l'installazione della segnaletica verticale finalizzata alla sosta veicolare a pagamento e consentita a particolari categorie (carico/scarico merci e "invalidi"). La materializzazione della segnaletica, sia orizzontale e che verticale, dovrà essere concordata e posizionata previo assenso dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e dal D.M. 5 novembre 2001. Essa dovrà essere eseguita entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto di concessione, e la manutenzione della stessa dovrà effettuarsi con cadenza biennale prima dell'inizio del mese di Maggio;
- d) la fornitura di n. 8 dispositivi (parcometri) nuovi di fabbrica aventi caratteristiche specifiche come meglio dettagliate al successivo art. 5, per la riscossione automatizzata delle tariffe;

- e) l'assunzione di un numero di ausiliari della sosta (come meglio dettagliato all'art. 13) addetti al controllo delle aree, e nell'eventualità in cui se ne riscontrasse la necessità anche al rilascio di abbonamenti/tessere magnetiche o quant'altro: quest'ultima attività dovrà essere esercitata per almeno due ore a settimana in struttura da concordare con il Comando di Polizia Municipale;
- f) deve essere possibile, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, il rilascio di abbonamenti/tessere magnetiche o quant'altro, presso l'Ufficio Turistico del Comune, o in almeno 1 impresa per centro abitato convenzionata con il concessionario, per consentirne la fruizione anche negli orari e nei giorni (ad es. nel fine settimana) in cui non è garantito dal concessionario il servizio descritto al precedente punto e);
- g) la fornitura di 1 dispositivo (palmare) per ogni ausiliario e della relativa stampante portatile, entrambi nuovi di fabbrica, aventi caratteristiche specifiche come meglio dettagliate al successivo art. 5, da assegnare agli ausiliari del traffico per la rilevazione delle infrazioni alla sosta a pagamento;
- h) L'attivazione di almeno 1 (uno) servizio digitale, a scelta del concessionario, per il pagamento della sosta tramite APP;
- i) la realizzazione di stalli per consentire la sosta a particolari categorie (carico/scarico merci, "Veicoli al servizio disabili", Fermata Bus/Taxi, Residenti, Personale medico e di soccorso) e la realizzazione delle conseguenti corsie dedicate e passaggi pedonali ricadenti all'interno delle aree di sosta a pagamento, così come già individuate nell'Ordinanza di circolazione n° 39 del 29/12/2021;
- j) il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete e/o banconote, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o *ticket* di gestione emessi dagli apparecchi, nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti. In nessun momento della giornata i parcometri dovranno essere privi dei contenitori, pertanto, le cassette vuote dovranno essere ricollocate contestualmente alla rimozione di quelle piene. Il ticket di gestione, stampato in occasione del prelievo del denaro, o su richiesta del Comune di Isola del Giglio, deve contenere le seguenti informazioni:
- incassi totali (cumulato) sia in denaro che riferiti agli abbonamenti settimanali/mensili emessi;
 - numero totale dei *ticket* emessi (non azzerabile) e degli abbonamenti settimanali/mensili emessi;
 - numero progressivo relativo alla riscossione in corso con data ed ora;
 - importi totali sia in denaro che riferiti agli abbonamenti settimanali/mensili emessi dall'ultima riscossione eseguita (relativi alla riscossione in corso);
 - statistica per ogni pezzatura monete.
- In qualsiasi momento, anche giornalmente, il Comando di Polizia Municipale, a mezzo di suo responsabile, potrà assistere alle operazioni di prelievo del denaro;
- k) la funzione di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dall'art. 68 della Legge n. 488/1999.

Art. 3) Zone di sosta a pagamento

Aree di sosta a pagamento	N. Stalli
Zona 1 - Giglio Porto - Piazza Rum	18
Zona 2 - Giglio Porto - Via Provinciale	12
Zona 3 - Giglio Castello - Zona Piazza Gloriosa	17
Zona 4 - Giglio Castello - Circonvallazione	55
Zona 5 - Giglio Campese - Loc. Le Stiacce	41
Zona 6 - Giglio Campese - Via Della Torre	21
Zona 7 - Giglio Campese - Via Provinciale (Capolinea Bus)	6
Zona 8 - Giglio Campese - Campo Sportivo	100
Totale	270

In tale tabella sono stati riportati gli stalli a pagamento oggetto di concessione per un totale di 270. Il numero dei posti si intende indicativo e potrà variare con il mutare, nel tempo, dell'assetto organizzativo dei parcheggi nonché con la realizzazione di nuove aree di sosta che potranno essere individuate dall'Amministrazione anche in altre zone del territorio comunale. Le aree di sosta sono state rappresentate graficamente sulle planimetrie allegato al presente capitolato speciale d'oneri alla lettera A.

Art. 4) Orari, tariffe, esenzioni, aggiornamenti e variazioni

Gli orari per la sosta a pagamento dovranno essere i seguenti:

Aree di sosta a pagamento	Orario sosta a pagamento	Totale ore giornaliere a pagamento
Zona 1 - Giglio Porto - Piazza Rum	19.00 - 03.00	8 ore
Zona 2 - Giglio Porto - Via Provinciale	8.00 - 20.00	12 ore
Zona 3 - Giglio Castello - Zona Piazza Gloriosa	8.00 - 24.00	16 ore
Zona 4 - Giglio Castello - Circonvallazione	9.00 - 21.00	12 ore
Zona 5 - Giglio Campese - Loc. Le Stiacce	8.00 - 20.00	12 ore
Zona 6 - Giglio Campese - Via Della Torre	8.00 - 20.00	12 ore
Zona 7 - Giglio Campese - Via Provinciale (Capolinea Bus)	8.00 - 20.00	12 ore
Zona 8 - Giglio Campese - Campo Sportivo	8.00 - 20.00	12 ore

Le tariffe da applicare dovranno essere le seguenti:

TARIFFE (comprehensive di Iva 22%)	
Tariffe sosta oraria	€/h
Zone 1 e 2 - Giglio Porto	1,50
Zone 3 - Giglio Castello	2,00
Zone 4 - Giglio Castello	1,50
Zone 5 - Giglio Campese	1,50
Zone 6 e 7 - Giglio Campese	2,00
Tariffe sosta giornaliera	€/gg
Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	8,00
Zona 8 - Giglio Campese	5,00
TARIFFE (comprehensive di Iva 22%)	
Abbonamenti Settimanali	€/sett.
Non Residenti	
- ridotto (validità limitata ad aree 1 - 4 - 5)	45,00
- completo (validità su tutte le aree)	56,00
Residenti	
- ridotto (validità limitata ad aree 1 - 4 - 5)	36,00
- completo	45,00
Abbonamenti Mensili	€/mese
Non Residenti	
- ridotto (validità limitata ad aree 1 - 4 - 5)	135,00
- completo (validità su tutte le aree)	240,00
Residenti	
- ridotto (validità limitata ad aree 1 - 4 - 5)	108,00
- completo (validità su tutte le aree)	200,00

Dovranno essere esentati dal pagamento esclusivamente le usuali categorie generali di veicoli/utenti (veicoli di soccorso, portatori di handicap, veicoli in servizio di pubblica utilità, medici in visita domiciliare, ecc.)

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di apportare con atti formali, anche su suggerimento del Concessionario, modifiche al sistema tariffario relativamente a:

- livelli tariffari;
- regole del sistema dei permessi/riduzioni, degli abbonamenti;
- orari di funzionamento del regime di pagamento.

Art. 5) Caratteristiche tecniche dei parcometri e dei palmari

Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del servizio il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura, alla posa in opera, alla manutenzione di 8 (otto) dispositivi (parcometri) nuovi di fabbrica per la riscossione automatizzata delle tariffe. I parcometri forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) essere del tipo a colonna e tutti dello stesso modello;
- b) essere accessibili ai sensi della Legge n. 13/1989;
- c) essere perfettamente ancorati al terreno mediante adeguati basamenti, eseguiti a perfetta regola dell'arte, per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo;
- d) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dall' art. 45, comma 6, e dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché dall'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (circolare Ministero Lavori Pubblici – Ispettorato Generale della Circolazione e della Sicurezza Stradale n. 2223 del 7 luglio 1994);
- e) avere il certificato di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000;

- f) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche (IP54, eccetto che sulle aperture per l'accettazione e l'emissione) ed alla normativa UNI EN 12414 e EN 14450 con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne e al grado di protezione dagli agenti atmosferici;
- g) essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 476, che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- h) essere conformi alle Direttive RoHS;
- i) aventi struttura di base in acciaio rinforzato dello spessore minimo di 3,5 mm, rivestita esternamente da ulteriore struttura in alluminio anodizzato o acciaio inox, o similari, di spessore non inferiore a 3,5 mm, verniciata con vernice poliuretanica, di tipo granulato atta a migliorare le caratteristiche antigraffio e trattamento anti UV per garantirne l'inalterabilità nel tempo, facile pulizia e rimozione di imbrattamenti ed incisioni delle superfici, con grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114 (minimo IP45);
- j) aventi chiusura con chiavi di sicurezza. Più precisamente il parcometro dovrà essere dotato di una chiave solo per l'apertura del vano elettronica in dotazione al solo personale addetto alla manutenzione; una chiave per l'apertura del solo vano cassaforte;
- k) essere dotati di *display* LCD a cristalli liquidi, alfanumerico, retroilluminato automaticamente, con indicazioni guida per l'utente;
- l) essere dotati di bocchetta emissione biglietto con dispositivo anti-ingorgo e sportello parapioggia e vento;
- m) essere dotati di pannello con istruzioni visive di funzionamento almeno in due lingue (italiano – inglese);
- n) essere dotati di "cappello" con indicazione segnaletica "P", predisposto per l'installazione di un'antenna per controllo remoto;
- o) essere dotati di ingresso monete con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo di eliminazione corpi estranei;
- p) aventi possibilità di emissione di abbonamenti settimanali e/o mensili;
- q) essere dotati di selettore di monete per un minimo di 6 monete (€ 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00) ed accettazione di ogni tipo di "faccia nazionale";
- r) essere dotati di disponibilità di un gettone test che consenta al personale di servizio di verificare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura con restituzione del gettone dopo l'emissione del *ticket di test*;
- s) essere dotati di rotolo di carta termica per *ticket* a stampa rapida con taglierina auto-affilante incorporata ad alta affidabilità;
- t) emissione di *ticket* con indicazione della targa del veicolo, della data e dell'orario dell'emissione, di fine sosta, dell'importo pagato e dell'identificativo del parcometro;
- u) stampante termica a due linee;
- v) possibilità di programmazione tariffe, abbonamenti ed altre operazioni;
- w) adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo con predeterminazione dei giorni festivi del cambio automatico dell'orario solare/legale, informazioni, etc.;
- x) alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone;
- y) pulsanti tipo anti-vandalismo;
- z) cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile;
- aa) resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20/+50;

- bb) essere dotati di lettore per accettazione carta Bancomat in modalità *Fastpay* certificato dall'ente proprietario (SSB);
- cc) essere dotati di lettore per accettazione carte di credito;
- dd) essere dotati di *software* gestionale con sistema di rilevazione automatico attraverso modulo GSM o GPRS;
- ee) predisposizione per invio dei dati da mettere a disposizione del Comune di Isola del Giglio attraverso modulo GSM o GPRS e centrale dati esterna;
- ff) essere dotati di *software* di controllo per il rilevamento da centrale degli stati di funzionamento delle parti in funzione (stampanti, lettore monete, scheda CPU);
- gg) essere dotati di *software* della parametrizzazione a distanza attraverso modulo GSM di tutte le impostazioni del dispositivo;
- hh) essere dotati di sistema di autodiagnosi in modo da comunicare tramite l'accensione di led colorati in modo differente eventuali anomalie della macchina; la stessa dovrà comunicare in modo chiaro e inequivocabile le seguenti informazioni minime:
 - "macchina fuori servizio";
 - "carta quasi esaurita";
 - "alimentazione insufficiente".

Qualora nel corso della concessione si rendesse necessario per qualsiasi evenienza sostituire il/i parcometro/i, il Concessionario se ne farà carico provvedendo alla fornitura ed installazione senza alcun onere per il Comune di Isola del Giglio.

Inoltre, il concessionario dovrà:

- a) garantire la disponibilità delle parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento del singolo parcometro;
- b) impegnarsi a trasferire sulle dotazioni strumentali offerte in sede di gara ogni innovazione tecnologica che dovesse rendersi obbligatoria per legge a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione e fino alla scadenza della concessione;
- c) comunicare al Comune di Isola del Giglio l'avvenuto posizionamento dei parcometri sui basamenti e la loro messa in funzione con opportuna autocertificazione attestante la regolare esecuzione, di cui al successivo art. 27;
- d) fornire ed installare, almeno in corrispondenza di ogni parcometro all'interno di ogni singola area di sosta a pagamento, la segnaletica di informazione verticale ben visibile all'utenza, riportante gli orari di funzionamento giornaliero e le tariffe.

I parcometri non dovranno ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovranno costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Inoltre, il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di un computer palmare per ogni addetto alla sosta per la rilevazione delle infrazioni; tale palmare deve essere dotato di sistema operativo, stampante portatile e software applicativo, sempre compatibili con quello in uso presso il Comando di Polizia Municipale per il *data entry* dei verbali elevati, e deve consentire la trasmissione telematica giornaliera di tali dati.

Art. 6) Disponibilità delle aree di sosta

Il Comune di Isola del Giglio mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta a pagamento, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, e con preavviso di almeno 48 ore se non ricorrano motivi di urgenza. Dovrà essere, pertanto, garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dal Comune di Isola del Giglio, nonché delle occupazioni del suolo pubblico, compresi gli stalli di sosta a pagamento, debitamente autorizzate, che si dovessero rendere necessarie per consentire le attività manutentive dal Comune di Isola del Giglio e gli interventi alle reti di distribuzione dei servizi (telefoniche, elettriche, di distribuzione gas, di acquedotto, fognarie, etc.). Nei su menzionati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario a titolo di indennizzo e/o rimborso o corrispettivo o compenso di qualunque genere, fino ad un massimo del 20% (venti) degli stalli affidati in concessione. Il regime di pagamento è, altresì, regolarmente sospeso e le ore interessate non rientreranno nel conteggio del limite suddetto in occasione dello svolgimento del mercato settimanale e qualora ricorrano motivi di urgenza tali da comportare l'inutilizzabilità degli stalli, compresa l'eventualità di condizioni atmosferiche avverse tali da pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità e da richiedere che gli stalli non vengano occupati. Per eventuali occupazioni del suolo pubblico da parte di privati e/o enti pubblici diversi dal Comune di Isola del Giglio, il Concessionario avrà la facoltà di gestire il proprio rapporto privatistico con il titolare dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, nel rispetto delle tariffe in vigore al momento. Il Comune di Isola del Giglio non riconoscerà al Concessionario alcun indennizzo per l'occupazione degli stalli per la sosta a pagamento da parte di terzi. Il Comune di Isola del Giglio si riserva di variare in qualsiasi momento la consistenza in aumento delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento, dandone comunicazione al Concessionario, per predisporre un adeguato numero di parcometri oltre alla segnaletica occorrente, senza ulteriore altra formalità, fino alla scadenza del servizio. Il Comune di Isola del Giglio accorda al concessionario il diritto di esclusiva stabilito dall'art. 1567 del Codice Civile. Il Comune di Isola del Giglio si riserva altresì, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il numero degli stalli nel limite massimo del 20% (venti per cento), per motivate esigenze, ferme restando tutte le altre condizioni, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa. Verrà conseguentemente riproporzionato il canone concessorio annuale solo nel caso in cui la diminuzione coinvolga tutto il periodo di durata del servizio (1 Aprile – 30 Settembre), nella precisa percentuale di variazione. Tutti i servizi oggetto di concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Isola del Giglio potrà senz'altro sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 7) Durata del servizio

La durata del servizio viene fissata in 3 (tre) anni, rinnovabile una sola volta, decorrenti dal 01/04/2024. La consegna del servizio avverrà attraverso la sottoscrizione di apposito verbale redatto dal Comandante della Polizia Municipale e dal Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di un direttore tecnico della ditta concessionaria munito di potere di rappresentanza, previa verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e della corretta realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Allo scadere della Concessione o in caso di cessazione anticipata del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di riscattare la proprietà dei parcometri installati e dei palmari comprensivi delle relative stampanti portatili dalla ditta concessionaria riconoscendole il valore residuo contabile degli stessi, determinato dal Piano di ammortamento presente nel Pef che la stessa dovrà presentare in sede di offerta di gara.

Art. 8) Valore della concessione

L'importo stimato della presente Concessione ammonta ad Euro 536.831,00 (eurocinquecentotrentaseimilaottocentotrentuno/00), oltre IVA di legge, come stimato in fase di predisposizione del Piano economico e finanziario da parte del Comune di Isola del Giglio, corrispondente agli introiti derivanti dalla gestione della sosta a pagamento per anni 3 (tre), rinnovabile alle stesse condizioni per ulteriori 3 (tre) anni dalla scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. Dunque, ai fini dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato della presente concessione ammonta a Euro 1.084.439,00 (eurounmilioneottantaquattromilaquattrocentotrentanove/00), oltre IVA di legge. La gestione si intende totalmente autofinanziata da detti introiti e, conseguentemente, nessun onere finanziario graverà sul Comune di Isola del Giglio. Il concessionario dovrà versare al Comune di Isola del Giglio, e nelle modalità indicate dall'Ufficio Ragioneria, il canone concessorio sugli incassi a favore dello stesso Comune di Isola del Giglio, come meglio specificato al successivo art. 28. L'importo annuale del canone concessorio è pari alla quota variabile determinata in misura del 55% (cinquantacinqueper cento) degli introiti al netto dell'Iva, costituente base di gara oggetto di offerta al rialzo, con un canone minimo annuo riconosciuto al Comune di Isola del Giglio in misura non inferiore ad Euro 80.000,00 (euroottantamila/00), oltre IVA di legge se dovuta. Il rischio operativo legato al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza è in capo al Concessionario.

Art. 9) Oneri per la sicurezza

A seguito di una preliminare valutazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 non sono rilevabili rischi interferenziali e non è necessario, dunque, redigere il DUVRI.

Pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Art. 10) Cauzione e spese contrattuali

La piena osservanza e l'esecuzione del contratto verranno garantite con cauzione definitiva da presentare mediante fidejussione bancaria o assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale e stipulata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. La fideiussione dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola di pagamento entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Isola del Giglio. La cauzione definitiva verrà determinata in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Tutto ciò a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché dal rimborso delle somme che il Comune di Isola del Giglio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Isola del Giglio si fosse dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva verrà svincolata e restituita al Concessionario alla scadenza contrattuale, senza interessi,

previo accertamento dell'intero adempimento a quanto previsto nel capitolato e nel contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento del servizio. Tutte le spese della concessione e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra spesa agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico del concessionario.

Art. 11) Divieto di cessione

Resta vietato al Concessionario, a pena di rescissione *de jure* del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione, totale o parziale, del contratto stesso.

Art. 12) Subappalto

Il subappalto del servizio è regolamentato dall'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016. Il Concessionario, in particolare, potrà affidare in subappalto a ditte qualificate la fornitura, la posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi (parcometri) per la riscossione automatizzata delle tariffe, nonché l'installazione e manutenzione della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale. Senza l'autorizzazione del Comune di Isola del Giglio sarà vietato al Concessionario cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere fa sorgere al Comune di Isola del Giglio il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il 40% (quarantapercento) dell'importo contrattuale. Il Concessionario è considerato responsabile in solido con il subappaltatore nell'osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti la Concessione. Il Concessionario è, comunque, l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi nei confronti del Comune di Isola del Giglio.

Il Concessionario deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; inoltre, i subappaltatori non devono aver partecipato alla procedura per l'affidamento della presente concessione.

Art. 13) Personale del concessionario

Il personale addetto all'espletamento del servizio presterà la propria opera alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, fermo restando che nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra il Comune di Isola del Giglio e il predetto personale. Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria con applicazione della tabella ministeriale in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. Inoltre, è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia contributiva, previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando il Comune di Isola del Giglio da qualsiasi responsabilità. È fatto obbligo e condizione al Concessionario di fornire al Comune di Isola del Giglio, prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato sulle aree concesse, con indicazione delle esatte generalità, qualifica e domicilio, nonché comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire. Tutto il personale in servizio presso il Concessionario dovrà possedere sufficiente conoscenza di almeno una lingua

straniera e indossare apposita uniforme, visibile anche negli orari notturni. Le caratteristiche della divisa, foggia e colore, dovranno essere concordate con il Comune di Isola del Giglio. Dovranno, altresì, esibire un cartellino plastificato contenente l'indicazione del nome e del cognome, della qualifica, una fotografia formato tessere e la firma del lavoratore stesso, nonché la ragione sociale del prestatore del servizio. Tutto il personale dovrà essere in possesso di patente di guida, categoria minima B, e dotato di mezzo proprio per gli spostamenti all'interno dell'Isola. Gli oneri per la fornitura del vestiario e dei rimborsi legati agli spostamenti del suddetto personale saranno a totale carico del Concessionario. I servizi del personale dovranno essere organizzati in maniera da garantire, durante il periodo Giugno-Settembre, un numero minimo di 43 (quarantatré) ore settimanali dedicate al controllo della sosta, e nell'eventualità in cui se ne riscontrasse la necessità di un numero minimo di 2 (due) ore settimanali dedicate al rilascio di abbonamenti/tessere magnetiche o quant'altro; nel periodo Aprile-Maggio il monte ore settimanali da dedicare al controllo della sosta non dovrà essere inferiore a 18 (diciotto), e nell'eventualità in cui se ne riscontrasse la necessità di un numero minimo di 2 (due) ore settimanali dedicate al rilascio di abbonamenti/tessere magnetiche o quant'altro. Per adempiere alle prestazioni necessarie il Concessionario si avvarrà di un numero di ausiliari della sosta stabilito come da tabella seguente, a cui verranno assegnate, ai sensi della Legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della Legge n. 488/1999 le funzioni di ausiliari del traffico:

Personale	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
N. Ausiliari della sosta (livello 5)	2	2	3	3	3	3

Tuttavia, ove il Concessionario lo abbia ritenuto necessario al fine di migliorare il servizio e in sede di gara abbia proposto ulteriori ausiliari per la gestione delle aree di parcheggio, dovrà sopportarne gli ulteriori analoghi e proporzionali oneri. Gli ausiliari del traffico dovranno sempre comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale dovrà essere cortese e rispettoso verso l'utenza, alla quale dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e alla circolazione nelle aree soggette al controllo. Il concessionario si deve impegnare, inoltre, a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune di Isola del Giglio. Il personale impiegato con funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, prima di assumere il servizio, dovrà essere nominato ausiliario al traffico con apposito decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della Legge n. 488/1999. Il personale dovrà risultare adeguatamente formato ed idoneo allo svolgimento delle mansioni ed essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al pubblico impiego. A tal proposito il concessionario dovrà fornire dichiarazione di idoneità a svolgere il lavoro, acquisita tramite apposito programma di formazione ed accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14) Recapito e reperibilità

Il concessionario dovrà nominare un referente/responsabile, comunicando al Comune di Isola del Giglio, oltre alle generalità, anche i recapiti telefonici (fisso e cellulare). Egli sarà interlocutore privilegiato per il Comune di Isola del Giglio e sarà all'uopo delegato dal concessionario.

Il concessionario dovrà garantire la reperibilità 24h per 7 giorni a settimana del responsabile nominato, al fine di intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi, entro il tempo

massimo di 6 (sei) ore dall'accertamento della problematica o dalla richiesta di intervento.

Il responsabile deve avere la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze e le evenienze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali, garantendo la qualità del servizio. In particolare, il responsabile del servizio dovrà programmare, controllare, coordinare e fare osservare al personale impiegato le funzioni, i compiti e gli orari di presenza stabiliti.

Art. 15) Responsabilità civile e penale

Il concessionario sarà responsabile verso il Comune di Isola del Giglio del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. Il concessionario è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti del Comune di Isola del Giglio o di terzi, sollevando così il Comune di Isola del Giglio da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

Fatti salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Isola del Giglio.

Il concessionario è responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:

- negligenza, imprudenza od imperizia;
- inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del presente capitolato.

A prescindere da eventuali penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico del concessionario e così pure gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.

Art. 16) Obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed, in particolare, di quelle afferenti la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

Il concessionario ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise, oltre alle dotazioni personali (D.P.I.) adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie.

Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione con dicitura sul dorso della ragione sociale del concessionario, per tutta la durata delle prestazioni. Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro, da mantenere esposto durante tutto l'orario di servizio, nei modi previsti.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune di Isola del Giglio, comunque inerenti ai servizi oggetto di concessione.

Il Comune di Isola del Giglio rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata dal concessionario o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Isola del Giglio. Pertanto, il concessionario è tenuto a contrarre, prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro a copertura di rivalse INAIL, ecc.), con massimali non inferiori ai seguenti:

- R.C.T.

per danni: € 1.000.000,00

per sinistro: € 5.000.000,00

per persona: € 2.000.000,00

- R.C.O.

per persona lesa: € 2.000.000,00

per sinistro: € 5.000.000,00

Copie di tali polizze dovranno essere allegate al contratto all'atto della stipula e all'eventuale rinnovo dovrà essere presentata presso il Comune di Isola del Giglio preventiva attestazione di pagamento dei premi delle polizze stesse.

Il concessionario garantirà le predette coperture assicurative per l'intera durata dell'affidamento, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario si obbliga a manlevare il Comune di Isola del Giglio da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e integrato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito con D.lgs. 101/2018, il trattamento delle informazioni fornite dal Comune di Isola del Giglio dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei debitori e dei diritti degli stessi.

Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati messi a disposizione del Comune di Isola del Giglio e s'impegna ad utilizzarli, esclusivamente, per le attività connesse all'esecuzione del presente capitolato.

Art. 17) Penalità

1. Per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 25, per la sospensione o abbandono anche parziale del servizio, il concessionario dovrà versare € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di inadempienza.
2. Nel caso di ritardo nel versamento del rateo spettante al Comune di Isola del Giglio oltre i termini stabiliti, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 28, il concessionario dovrà versare € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni settimana di ritardo, sino al limite massimo di 3 (tre) settimane, dopodiché si potrà attivare l'escussione della cauzione definitiva ed il procedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento.

3. Per carenza del personale ausiliario preposto alla sorveglianza delle aree di sosta a pagamento il concessionario dovrà versare € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza.
4. In caso di mancata manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale il concessionario dovrà versare € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di inadempienza.
5. Per tutte le altre inadempienze legate al mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli 2 – 5 – 13 - 14 – 16 e 35 del presente capitolato si applicherà la sanzione periodica di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza.

L'irrogazione della penale sarà adottata con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento. Il corrispettivo delle penali suddette dovrà essere versato al Comune di Isola del Giglio e nelle modalità indicate dall'Ufficio Ragioneria.

Nel caso di recidiva delle inadempienze di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 la penale verrà raddoppiata e sarà facoltà del Comune di Isola del Giglio risolvere il contratto per inadempienze del concessionario.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta dell'inadempienza, eventualmente corredata di opportuna ed esplicativa documentazione, che potrà essere inoltrata al concessionario tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il concessionario avrà facoltà di presentare al Responsabile Unico del Procedimento tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, controdeduzioni scritte entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione, evidenziando specificatamente tutte le motivazioni che il concessionario ritenga possano giustificare la mancata (o la parziale) esecuzione del servizio o dei servizi.

La valutazione delle controdeduzioni eventualmente prodotte è di spettanza del Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle ammende sarà dovuto immediatamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della contestazione e, qualora tale pagamento non avvenga nei termini e nei modi stabiliti, il Comune di Isola del Giglio provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione, di cui al precedente art. 10, la quale dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.

L'applicazione delle penalità non esclude l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o nel caso vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il Comune di Isola del Giglio invierà al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui il Comune di Isola del Giglio dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto della concessione a terzi, etc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario.

Art. 18) Revoca

Senza pregiudizio di maggior ragione, azione o diritto che possa competere il Comune di Isola del Giglio, anche a titolo di risarcimento danni, il Comune di Isola del Giglio ha facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'Ente abbia assegnato un termine al concessionario per ottemperare ad alcune prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- b) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia

provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;

- c) nel caso in cui vi sia stata l'applicazione di tariffe e di orari difformi da quanto convenuto;
- d) nel caso di utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle aree di parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato d'oneri, senza che vi sia stata la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- e) nel caso di mancata cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, della centrale di gestione e di controllo remoto dei dati, della segnaletica utilizzata per il servizio e delle altre attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- f) nel caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero di infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano la prosecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- h) in caso di mancato rispetto delle norme in vigore, relativamente ai propri dipendenti;
- i) in caso di sospensione o abbandono, anche temporaneo, del servizio senza giustificato motivo.

Art. 19) Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune di Isola del Giglio può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o PEC alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

- a) mancato versamento, per più di due volte, alle scadenze previste, degli importi dovuti;
- b) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- c) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- d) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- e) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- f) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
- g) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- i) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;

Il contratto si risolverà, parimenti, per inadempimento del concessionario, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, in tutti i casi in cui le violazioni delle disposizioni del presente capitolato, del contratto o di quelle successivamente impartite dal Comando di Polizia Municipale, debitamente accertate e contestate, per gravità e reiterazione delle stesse, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, il regolare espletamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del

procedimento notifica al concessionario il provvedimento mediante raccomandata A.R. ovvero PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Art. 20) Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'esecutore inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese e/o i minori introiti a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelli previsti dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21) Recesso

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente risoluzione del contratto. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., il recesso avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 22) Verifica e controllo

L'attività di controllo sulle aree di sosta compete ordinariamente al personale dipendente del concessionario.

La vigilanza sulla regolarità dell'operato del concessionario compete al Comune di Isola del Giglio per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà di controllo e nei modi ritenuti più idonei.

Oltre ai controlli sui documenti contabili, è in potestà del Comune di Isola del Giglio effettuare in qualsiasi momento, anche attraverso terzi allo scopo incaricati, verifiche sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, sull'efficacia dei controlli predisposti per evitare evasioni e danni agli impianti, come pure sulla correttezza dei rapporti svolti con gli utilizzatori della sosta tariffata.

Per quanto attiene specificatamente il controllo delle modalità di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione, questo verrà espletato direttamente dal concessionario con le funzioni di prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della Legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della Legge 488/1999, incluse le zone immediatamente limitrofe alle aree concesse, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione.

Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al Comando di Polizia Municipale quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 23) Disposizioni in corso di concessione

Ogni eventuale disposizione inerente al servizio, che il Responsabile Unico del Procedimento vorrà emanare durante il periodo di validità della concessione, dovrà essere comunicata per iscritto al concessionario e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

Le disposizioni impartite dovranno essere considerate parte integrante del contratto ed acquisiranno i relativi effetti a far tempo dalla data di notifica.

Più specificatamente, in caso di successivo ampliamento sia delle aree che del numero degli stalli, il concessionario dovrà attrezzare i nuovi spazi, con l'apposizione della segnaletica idonea, sia verticale che orizzontale, e con l'eventuale posa di ulteriori parcometri in un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla data di notifica della comunicazione, secondo le modalità tutte di cui al presente capitolato e le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 24) Disposizioni relative al termine finale della concessione

Il concessionario alla scadenza della concessione, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente al Comune di Isola del Giglio le aree utilizzate per parcheggio, in buono stato di manutenzione e conservazione, senza nulla pretendere sulla segnaletica verticale ed orizzontale. In caso di inadempienza, il Comune di Isola del Giglio può richiedere il pagamento di mancati introiti cagionati dal ritardo negli adempimenti in oggetto.

Art. 25) Oneri del Concessionario

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto di concessione il concessionario dovrà:

- a. fornire 8 (otto) parcometri nuovi di fabbrica e installarli nelle posizioni specificatamente indicati dalle planimetrie allegata alla lettera A;
- b. attivare i parcometri per poter garantire l'uso di tessere, banconote e quant'altro necessario;
- c. delimitare ogni area destinata a parcheggio con l'opportuna segnaletica orizzontale, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e dal D.M. 5 novembre 2001 e sotto la diretta sorveglianza del Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale. Rientra in tale voce anche l'eventuale segnalazione orizzontale da porsi nelle immediate vicinanze;
- d. fornire, installare e mantenere efficiente l'apposita segnaletica verticale, prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e. la realizzazione di stalli per consentire la sosta a particolari categorie (carico/scarico merci, "Veicoli al servizio disabili", Fermata Bus/Taxi, Residenti, Personale medico e di soccorso) e la realizzazione delle conseguenti corsie dedicate e passaggi pedonali ricadenti all'interno delle aree di sosta a pagamento, così come già individuate nell'Ordinanza di circolazione n° 39 del 29/12/2021;
- f. fornire 3 (tre) palmari nuovi di fabbrica con relative stampanti portatili da assegnare al personale con funzioni di ausiliari del traffico;

Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di provvedere sempre a proprie cura e spese all'esercizio degli impianti per tutta la durata dell'incarico. In particolare, il concessionario dovrà:

- trasferire sulle dotazioni strumentali offerte in sede di gara ogni innovazione tecnologica che dovesse rendersi obbligatoria per legge a decorrere dalla data della stipula del contratto di concessione e fino alla scadenza della concessione;
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, compresa la fornitura e posa in opera di

pezzi di ricambio e materiale di consumo, nonché provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge e, comunque, a tutto quanto occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri. Il concessionario dovrà, altresì, assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo, o qualora non risultino essere più idonei per altre cause;

- assicurare almeno settimanalmente regolari interventi di controllo sulla funzionalità e sulla pulizia dei parcometri installati;
- a fronte di guasti di qualsiasi natura garantire in ogni momento, compresi i giorni festivi, un tempo di intervento del responsabile, nominato dal concessionario, non superiore a 6 (sei) ore dall'accertamento del guasto;
- eseguire interventi di manutenzione straordinaria e/o di modifica della segnaletica verticale e/o orizzontale, anche con riguardo alle zone di sosta riservate a particolari categorie di utenti, compreso il ripristino nel caso di atti di vandalismo, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- procedere tempestivamente alle necessarie modifiche della segnaletica di informazione verticale posta in corrispondenza di ogni parcometro all'interno di ogni singola area di sosta a pagamento, qualora il Comune di Isola del Giglio stabilisca nuovi orari e nuove tariffe e condizioni;
- seguire interventi di ripristino in caso di guasti sui parcometri che presuppongano una manutenzione straordinaria, compreso il ripristino o la loro sostituzione nel caso di atti di vandalismo, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- procedere tempestivamente alle necessarie modifiche della segnaletica di informazione verticale posta in corrispondenza di ogni parcometro all'interno di ogni singola area di sosta a pagamento, qualora il Comune di Isola del Giglio stabilisca nuovi orari e nuove tariffe e condizioni;
- fornire mensilmente alla all'Ufficio Ragioneria, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, copia delle strisciate dei parcometri attestanti gli incassi del mese precedente, oltre alla nota contabile dei proventi diversamente introitati (abbonamenti, etc.);
- prestare con il proprio personale la funzione di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, nelle zone oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dall'art. 68 della Legge n. 488/1999, incluse quelle immediatamente limitrofe alle aree concesse, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione;
- trasmettere settimanalmente al Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza gli avvisi di accertamento, in formato elettronico utile a consentire il *data entry* massimo, relativi alle infrazioni del Codice della Strada, meglio specificate al successivo art. 29;
- dotarsi di idoneo *software* compatibile con il sistema informatico in dotazione alla Polizia Municipale di Isola del Giglio per il trasferimento con apposito *file* degli avvisi di accertamento sopraindicati;
- provvedere ad ogni altro adempimento stabilito nel presente capitolato e non contemplato nel presente articolo.

Art. 26) Obblighi del Comune di Isola del Giglio

Al Comune di Isola del Giglio competerà l'onere di individuare con propri atti eventuali ulteriori aree adibite a parcheggio pubblico a pagamento.

Al Comune di Isola del Giglio spetta l'attribuzione della qualifica di ausiliario al traffico con apposito decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della legge n. 488/1999.

Il Comune di Isola del Giglio dovrà, altresì, garantire la transitabilità delle aree oggetto di concessione nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse, che dovessero pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità, o che dovessero rendere difficile la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 27) Collaudi

Non appena gli impianti di parcheggio (parcometri, segnaletica verticale e orizzontale e quanto altro desumibile dal presente capitolato) potranno essere abilitati all'esercizio, su richiesta del concessionario si procederà alla visita di collaudo.

Prima dell'installazione dei parcometri il concessionario dovrà fornire un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su carta intestata dell'azienda produttrice dei parcometri, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della stessa con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, attestante la rispondenza dei parcometri installati alle caratteristiche richieste al precedente art. 5 o ad esse equivalenti.

Al termine del servizio si procederà ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. n. 50/2016.

Art. 28) Introiti del servizio e somme spettanti al Comune di Isola del Giglio

Il servizio si intende totalmente autofinanziato dagli introiti derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, per cui nessun onere finanziario sarà posto a carico del Comune di Isola del Giglio.

Le somme introitate per la gestione del servizio verranno ritirate e contabilizzate integralmente dal concessionario.

Il concessionario dovrà versare il canone concessorio, nella misura stabilita al precedente art. 8, al Comune di Isola del Giglio, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria dell'Ente e in rate mensili posticipate, a decorrere dalla data di consegna effettiva del servizio, di cui ai precedenti artt. 7 e 27, scadenti il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori.

Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla singola scadenza legittima l'incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito.

Il Comune di Isola del Giglio potrà chiedere con cadenza mensile di effettuare accessi a tutti i parcometri, o ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.

Il concessionario con cadenza mensile dovrà inviare al Comune di Isola del Giglio il resoconto degli incassi dettagliato per periodo e per parcometro, oltre ad un resoconto delle eventuali tessere prepagate e degli eventuali abbonamenti emessi.

Tutte le comunicazioni in ordine a quanto previsto nel presente articolo vanno indirizzate dal concessionario al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria per l'eventuale adozione di provvedimenti necessari e/o previsti nel presente capitolato.

Art. 29) Accertamenti e infrazioni

Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare le violazioni a norma del Codice della Strada inerenti alla sosta all'interno delle aree concesse, incluse quelle immediatamente limitrofe alle aree concesse, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione.

In ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un preavviso di contestazione ai sensi del Codice della Strada. L'ausiliario del traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità della sosta o ad altri problemi legati alle competenze e all'immagine del Comune di Isola del Giglio, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale, che dovrà assicurarla nel più breve tempo possibile. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti dal Comando di Polizia Municipale. A tal fine le copie dei preavvisi di accertamento dovranno essere trasmesse al Comando di Polizia Municipale secondo le modalità e le tempistiche indicate nel precedente art. 25.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dai soggetti sopraindicati (ausiliari del traffico e dipendenti dal concessionario) spettano al Comune di Isola del Giglio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992.

Il controllo del servizio è di competenza del Comando di Polizia Municipale.

Art. 30) Carta della Qualità del Servizio

Entro 1 (uno) mese dalla data di consegna effettiva del servizio, di cui ai precedenti artt. 7 e 27, e previo *nulla osta* da parte del Comune di Isola del Giglio, il concessionario dovrà predisporre la Carta della Qualità del Servizio oggetto del presente affidamento, conformemente all'art. 11 del D.lgs. n. 286/1999, nonché conformemente all'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, obbligandosi a rispettare quanto ivi previsto con ogni relativa spesa a carico del gestore stesso. In ogni caso, il Comune di Isola dei Giglio potrà accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni – comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni – che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo, nei limiti della tutela della *privacy*, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali.

La Carta della Qualità del Servizio dovrà individuare i livelli *standard* di quantità e qualità del servizio. Gli *standard* qualitativi dovranno indicare le modalità con le quali verrà erogato il servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di dare adeguata pubblicità alla Carta della Qualità del Servizio con la pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Giglio e ogni altra forma ritenuta più appropriata.

Art. 31) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti verso il Comune di Isola del Giglio che nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti in genere appartenenti alla filiera dei soggetti di cui alla presente concessione.

Il concessionario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune di Isola del Giglio e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori/subcontraenti della filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessati alla concessione.

Il concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale del concessionario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 il concessionario è tenuto, altresì, a comunicare al Comune di Isola del Giglio gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subappaltatori/subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Il concessionario trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti stipulati il concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Isola del Giglio, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, restando inteso che il Comune di Isola del Giglio si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e del contratto.

Art. 32) Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Grosseto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33) Disposizioni finali e norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* si rimanda alle disposizioni di legge o regolamenti vigenti in materia.

Art. 34) Registrazione e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e il concessionario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dal Comune di Isola del Giglio.

Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico del concessionario.

Art. 35) Pagamento COSAP e TARI

Come stabilito all'art. 52 comma 1 lett. d del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 30/04/2021, considerato il particolare interesse pubblico del servizio svolto sono, dunque, esentati dal pagamento del canone i soggetti affidatari dell'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, relativamente alle occupazioni delle aree destinate a parcheggio pubblico a pagamento.

È, invece, dovuta la TARI nella misura stabilita dal "*Regolamento per la disciplina TARI*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 21/02/2023. Per quanto sopra si specifica che la TARI è da ritenersi compresa nel canone di concessione che il Concessionario deve conferire al Comune di Isola del Giglio, e tra gli obblighi del Concessionario vi è da ricomprendersi la presentazione della Denuncia ai fini TARI ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 685 e ss. mm. ii..

Art. 36) Trattamento dei dati personali

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dal Comune di Isola del Giglio conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito con D.lgs. 101/2018, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.